

IL TRIBUNALE DI COSENZA

*Ufficio procedure concorsuali*

In persona della dott.ssa Francesca Goggiamani  
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sulla proposta di piano ex l. n. 3/2012 presentato da Converso Edoardo

\*\*\*

*Letto* il ricorso;

*Vista* la l. n. 3/2012;

*Vista* la proposta di piano del consumatore presentato con l'ausilio del professionista nominato dal Tribunale per come migliorato a seguito delle integrazioni richieste da questo Giudice del 4.9.2017

*Vista* la relazione del professionista delegato;

*Celebrata* l'udienza ex art. 12 bis l. 3/12;

*Ribadita* la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale,
- non essere parte ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

*riscontrata* l'insussistenza di atti in frode ai creditori;

*Considerato in ordine alla meritevolezza del debitore:*

- che l'art 12 bis l. 3/12 condiziona l'omologa all'esclusione delle circostanze che “ *il consumatore [abbia] assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento*”;
- che dalle indagini espletate dall'OCC alla luce dei debiti contratti e dalle motivazioni della loro assunzione non ricorre tale negativa circostanza;

*Considerato* in punto di legittimità e di verifica di *fattibilità del piano ed idoneità* dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo:



- *rilevato* che la proposta di piano per come rimodulata nel corso del procedimento prevede:-) pagamento al 100% del credito in prededuzione in 60 rate, -) del creditore ipotecario a 63,67% in 15 anni secondo la naturale scadenza del mutuo per la parte corrispondente a valore del patrimonio dei debitori, -) della ulteriore parte falcidiata al chirografo in 60 rate al 20% come gli altri chirografi; -) del creditore Equitalia degradato al chirografo per in capienza del patrimonio mobiliare al 20% in 60 rate;
- che la degradazione è legittima per l'ipotecario alla luce del valore dell'immobile dei debitori e della quota di proprietà di altro bene della Biscardi;
- del pari è legittima quella del creditore Equitalia privilegio mobiliare e non possedendo i debitori beni mobili liquidabili;
- che i privilegiati falcidiati hanno avuto trattamento come chirografari;
  - che il calcolo delle spese in prededuzione sia avvenuto giusta determinazione di questo GD;
- che alla luce della tempistica per come modificata risulta rispettato il requisito richiesto dalla Cassazione di soddisfacimento, almeno parziale ma effettivo, di tutti i creditori *in un lasso di tempo ragionevole* (Cass. Sezioni Unite, 1521/2013): il creditore ipotecario, infatti, ha un pagamento per un tempo corrispondente al piano di ammortamento, mentre gli altri creditori in 5 anni;

*Considerato:*

- Che generica sia la contestazione in udienza del creditore ipotecario,
- Che ai sensi dell'art 12 bis co 4 l. n. 3/12 le contestazioni siano superabili se la prospettiva liquidatoria non possa essere per il creditore più soddisfacente;
- Che nella specie il professionista nominato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti (V. relazione dell'OCC del novembre 2016, PAG. 9) la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- Che tra l'altro il secondo immobile è in titolarità della Biscardi solo in quota;
- Che gli immobili si trovano in paese della provincia;

*Ritenuto, pertanto:*

- di omologare il piano presentato;
- di disporre la pubblicità ex art 12 bis co 3 l. n. 3/2012

P.Q.M.



il  
il  
il  
0  
r  
e  
i

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) **OMOLOGA** il piano del consumatore proposto da BISCARDI LUANA e BRACO MICHELE;
- 2) **Dispone la comunicazione** da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) **DISPONE** che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolverà le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Si conchiude all'OCC.

Cosenza, 8.2.2018

IL CANCELLIERE  
Gianluca Pisano

Il Giudice monocratico  
Francesca Goggiamani

TRIBUNALE MONOCRATICO  
DI COSENZA

Il Giudice con ordinanza del 15-02-2018  
depositedo il 19-2-2018 così provvede: "Dispone  
la esecuzione del decreto di omologazione dell'8-2-18  
nella intestazione ove è riportato il nome  
del ricorrente Cervero Edoardo nel senso che  
esso sia sostituito con i nomi di BRACO  
MICHELE e BISCARDI LUANA".

Cosenza, 19-02-2018



IL CANCELLIERE  
Gianluca Pisano